



STATUTO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci 18/05/2015, n. 3, modificato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci 22/09/2022, n. 3 e con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci 27/02/2023, n. 1.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Principi generali

1. La Provincia di Brescia è ente territoriale di area vasta dotato di autonomia statutaria, regolamentare, amministrativa e finanziaria, secondo i principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto. Essa rappresenta il territorio e le comunità locali che ne fanno parte curandone gli interessi e promuovendone lo sviluppo.
2. La Provincia ispira la propria organizzazione e attività ai principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e semplificazione.
3. La Provincia assicura le relazioni con le altre istituzioni della Repubblica, con le istituzioni europee e con le autonomie locali dei paesi membri secondo il principio di leale collaborazione.

Articolo 2

Finalità

1. La Provincia, quale ente rappresentativo, orienta in particolare la sua attività verso i seguenti obiettivi:
 - a) Favorire la partecipazione dei cittadini singoli o associati e degli enti locali alle scelte politiche della comunità;
 - b) Migliorare la qualità della vita dei cittadini, delle famiglie e delle imprese, sulla base di iniziative mirate alla progressiva riduzione delle procedure e degli adempimenti, degli oneri amministrativi e dei costi anche in termini di tempo, eliminando sovrapposizioni e duplicazioni nelle strutture amministrative e nella spesa pubblica;
 - c) Perseguire il miglioramento della qualità della vita, lo sviluppo e la salvaguardia dell'occupazione e la tutela dell'ambiente attraverso la difesa del suolo e l'equilibrata presenza sul territorio di forme di vita spontanee, la prevenzione delle calamità e la valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
 - d) Perseguire il riequilibrio della distribuzione delle risorse e delle strutture di servizio sul territorio;
 - e) Perseguire il superamento di ogni discriminazione o disuguaglianza e consentire uguali opportunità per tutti, tendendo al pieno sviluppo della persona, anche se svantaggiata, nell'ambito delle funzioni esercitate, sia all'interno dell'organizzazione dell'ente, sia nell'attività sul territorio, sia nei rapporti con altri enti e organizzazioni, promuovendo, in particolare, interventi a favore dei disabili, dei giovani, della terza età e delle famiglie;
 - f) Favorire la creazione e valorizzare le libere forme associative e di cooperazione dei cittadini, con particolare attenzione a quelle di volontariato sociale e sviluppare la più ampia cooperazione con le forme di organizzazione sociale, pubbliche e private, locali, nazionali e internazionali, nei settori economici, sociali, culturali;
 - g) Salvaguardare e valorizzare le diverse risorse culturali, storiche, artistiche e ambientali del proprio territorio, con particolare riferimento al valore della montagna;
 - h) Perseguire l'efficienza e l'efficacia dei servizi erogati direttamente o coordinati dalla Provincia;
 - i) Assicurare il diritto universale all'acqua potabile, per la sua peculiarità di bene essenziale della vita, attraverso la garanzia dell'accesso individuale e collettivo dei cittadini alla risorsa.
2. La Provincia opera per mantenere le tradizioni civili, sociali, religiose, culturali e linguistiche locali e attiva, inoltre, ogni iniziativa volta alla loro conoscenza da parte dei propri cittadini e ne conserva la memoria storica, valorizzando le tradizioni bresciane.

3. La Provincia ispira la propria attività al principio di sussidiarietà orizzontale e di collaborazione con le istanze sociali ed economiche nel proprio territorio, anche mediante l'istituzione di organismi di confronto periodico con le forme associative delle categorie produttive e delle organizzazioni sindacali, oltre che con le aziende pubbliche presenti sul territorio.
4. La Provincia, previa proposta deliberata dalla Assemblea dei Sindaci, promuove le iniziative finalizzate alle modifiche normative necessarie per l'assorbimento delle funzioni e dei servizi, anche di rilevanza economica, gestiti dagli enti strumentali, dagli organismi, dalle agenzie e dalle società.

Articolo 3

Aree Omogenee

1. La Provincia è ente di secondo livello che impronta la propria azione in rapporto con i Comuni, singoli e associati, con le Comunità Montane e le Unioni del suo territorio.
2. La Provincia costituisce con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci, su proposta del Consiglio Provinciale, le Aree Omogenee che sono individuate tenendo conto delle caratteristiche geografiche, storiche, culturali, sociali ed economiche, nonché della natura dei luoghi, del patrimonio, delle infrastrutture e dei servizi esistenti, esplicitando per ogni Area le sue principali vocazioni e i suoi obiettivi strategici, anche in eventuale correlazione, qualora possibile, alle previsioni del Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento e alle opportunità dell'Agenda Strategica Comunitaria. Le Aree Omogenee, allo scopo, si dotano di un piano di programmazione pluriennale.
3. Per i territori ove sono presenti le Comunità Montane o organismi consultivi territoriali già istituiti dai Comuni, di norma le Aree coincidono con i territori delle stesse.
4. Gli obiettivi di cui al comma due sono attuati secondo il programma indicato e deliberato dal Consiglio Provinciale.
5. Le Aree Omogenee, orientate alla promozione del territorio e alla attrazione di risorse per il suo sviluppo, costituiscono le articolazioni territoriali entro le quali promuovere lo svolgimento delle funzioni fondamentali della Provincia e le ulteriori funzioni eventualmente attribuite dalla legge, nonché favorire l'attuazione del processo di aggregazione, mediante convenzioni, delle funzioni fondamentali degli Enti Locali, semplificando e rendendo più efficienti i rapporti amministrativi fra gli Enti, ottimizzandone le risorse umane e finanziarie.
6. Le Aree Omogenee svolgono, inoltre, funzioni propositive e di coordinamento in ordine a questioni di interesse generale attinenti alla programmazione e alla pianificazione del territorio di propria competenza e sono anche strumenti di consultazione e interlocuzione con gli organi provinciali.
7. La Presidenza dell'Area Omogenea è affidata al Sindaco o suo delegato, individuato mediante elezione a maggioranza, con voto ponderato, dei Sindaci o loro delegati dei comuni facenti parte dell'Area Omogenea, fra gli Assessori o i Consiglieri, di un Comune ricompreso nella Area di riferimento. L'organismo a cui sarà affidato il coordinamento delle funzioni delle Aree Omogenee con gli Organi di Governo della Provincia è la Consulta dei Presidenti.
8. Inoltre, d'intesa con le altre Province, sono promosse e organizzate politiche di rappresentanza degli interessi di aree sovra provinciali per ambiti territoriali ottimali omogenei individuati dalla Assemblea dei Sindaci, su proposta del Consiglio Provinciale, con particolare riguardo alla programmazione strategica, allo sviluppo economico, alle infrastrutture, ai servizi d'area vasta, ai progetti di rilevanza regionale e comunitaria.

Articolo 4

Territorio e sede

1. Il territorio della Provincia coincide con il territorio dei Comuni in essa ricompresi.
2. La Provincia ha sede in Brescia.
3. Il Consiglio Provinciale può stabilire, d'intesa con i Comuni del territorio sancita nell'ambito dell'Assemblea dei Sindaci, l'utilizzo di sedi decentrate in stretta connessione con l'articolazione del territorio in Aree Omogenee, al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni comunali e quelle provinciali eventualmente decentrate, perseguendo il principio di sussidiarietà tra la Provincia e i Comuni.
4. La Provincia di Brescia, quale segno distintivo, conserva il proprio Stemma e il proprio Gonfalone, il cui uso è riservato esclusivamente alla Provincia medesima.
5. Distintivo del Presidente della Provincia è una fascia di colore azzurro con lo Stemma della Repubblica e lo Stemma della Provincia di Brescia da portare a tracolla.

TITOLO II

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E PARTECIPAZIONE POPOLARE

Articolo 5

Trasparenza e accesso agli atti

1. La Provincia assicura, anche attraverso l'apposito Sito Istituzionale, la trasparenza e la conoscibilità dei propri documenti e delle informazioni in suo possesso.
2. In conformità alla legislazione vigente e al fine di assicurare la massima trasparenza e conoscibilità dei documenti e delle informazioni, la Provincia è dotata del regolamento che contiene anche le regole e le procedure per garantire i diritti dei cittadini alla piena conoscibilità delle informazioni pubbliche, di atti e documenti.
3. In conformità alle norme vigenti la Provincia è dotata del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, contenente le misure, i modi e le iniziative volti ad assicurare, in collegamento con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, un adeguato livello di trasparenza concernente l'organizzazione e l'attività dell'Ente, mediante la pubblicazione di documenti, dati e informazioni in apposita sezione del Sito Istituzionale.

Articolo 6

Cittadinanza digitale

1. Tutti i Cittadini, i Comuni della provincia e tutti gli Enti hanno uguale diritto di accedere al Sito Istituzionale della Provincia in condizione di parità e con modalità tecnologicamente adeguate.
2. I dati prodotti dalla Provincia devono essere resi universalmente disponibili sotto forma di dati aperti.
3. La Provincia si impegna a promuovere l'utilizzo di software liberi o a codice sorgente aperto e a supportare i Comuni del territorio nell'utilizzo migliore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
4. La Provincia assicura un ampio ricorso a forme di consultazione e modalità di partecipazione in rete.

Articolo 7

Partecipazione popolare e Organismi di consultazione

1. La partecipazione si svolge prioritariamente presso i Comuni del territorio provinciale, quali soggetti di prossimità a diretto contatto con i cittadini, anche attraverso le Aree Omogenee o le altre entità territoriali di cui al precedente comma 3 dell'articolo 3.
2. I processi decisionali della Provincia devono essere in accordo con gli strumenti di partecipazione attivati dai Comuni e con le priorità emerse nei territori.
3. Un apposito regolamento disciplina forme di consultazione e partecipazione della popolazione, anche secondo modalità semplificate e informatiche, nel rispetto delle esigenze di contenimento dei costi.
4. E' ammesso l'istituto del referendum consultivo disciplinato da apposito regolamento provinciale. I referenda possono coinvolgere l'intero territorio provinciale o alcune Aree Omogenee. L'esito del referendum non è vincolante per l'Amministrazione.
5. Su temi specifici e progetti di particolare interesse possono essere convocate dal Presidente della Provincia, sentito il Consiglio Provinciale, apposite Conferenze e Consulte.
6. Le consultazioni potranno avere la forma di indagini, sondaggi, questionari, assemblee e riguarderanno specifici problemi e temi di interesse provinciale. I loro risultati saranno resi pubblici.
7. I cittadini, singoli o associati, possono presentare alla Provincia istanze, petizioni o proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi della Comunità, secondo le modalità previste dal regolamento.

Articolo 8

Partecipazione ai procedimenti amministrativi

1. La partecipazione degli interessati ai procedimenti amministrativi è assicurata dalle norme stabilite dalla legge, da quelle previste dal presente Statuto e da quelle contenute nel regolamento.
2. Il regolamento individua, per ciascun tipo di procedimento:

- a) Il termine entro cui esso deve concludersi, stabilito valutando i tempi strettamente necessari per l'istruttoria e per l'emanazione del provvedimento, in relazione alla consistenza e potenzialità dell'unità organizzativa preposta ai relativi adempimenti;
- b) L'unità organizzativa responsabile.

Articolo 9

Albo pretorio on line

1. La Provincia assolve gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale con la pubblicazione nel proprio sito informatico delle deliberazioni, dei decreti, degli atti dirigenziali, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. Tutti gli atti sono pubblicati sul proprio sito informatico per 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

TITOLO III

RUOLO E FUNZIONI DELLA PROVINCIA

Articolo 10

Il Governo di Area Vasta

1. Nell'esercizio delle funzioni di governo di Area Vasta, la Provincia rispetta le prerogative riconosciute ai Comuni e salvaguarda l'identità delle comunità locali, garantendo pari dignità tra tutti i Comuni del territorio, singoli e associati, collaborando con essi per migliorarne le strutture organizzative e i servizi.
2. La Provincia promuove un confronto costante con Regione e Comuni relativamente alle funzioni amministrative spettanti ai singoli livelli di governo locale e promuove altresì il pluralismo culturale, associativo ed educativo, riconoscendo il ruolo del volontariato, favorendone l'attività come forma di sostegno e di collaborazione all'azione pubblica. La Provincia riconosce il ruolo delle forme associative delle categorie produttive e delle organizzazioni sindacali presenti sul territorio, favorendo il più ampio confronto.
3. La Provincia è titolare di funzioni proprie e ad essa conferite sulla base di leggi o atti normativi e o negoziali.
4. La Provincia è dotata di autonomia statutaria: lo Statuto fissa l'ordinamento generale della Provincia, nel rispetto della Costituzione e delle altre norme vigenti. La Provincia è altresì dotata di autonomia regolamentare e organizzativa e si conforma nella sua azione alla Costituzione e alle leggi.
5. La Provincia ha autonomia impositiva secondo quanto previsto dalla legge e dispone di risorse finanziarie derivanti da contributi e trasferimenti statali e regionali, da addizionali e compartecipazioni a imposte e da entrate di altra natura, comprese quelle patrimoniali. Alla Provincia competono inoltre le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi derivanti dai servizi di propria competenza.
6. La Provincia, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe di imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.
7. La Provincia può altresì esercitare, qualora ne sussistano i presupposti, le proprie funzioni in forma associata con le Province limitrofe, al fine di garantire migliori servizi alla comunità, anche sulla base degli indirizzi della programmazione regionale.

Articolo 11

Funzioni fondamentali

1. La Provincia, fermo restando che può esercitare anche ulteriori funzioni eventualmente ad essa conferite dalla Regione, esercita le funzioni proprie di Ente di Area Vasta così come sotto indicato.
2. Essa esercita la funzione di raccolta e elaborazione dei dati in stretta collaborazione con i Comuni, singoli e associati, del suo territorio, impegnandosi a fornire, altresì, ad essi, assistenza tecnico – amministrativa.
3. La Provincia esercita funzioni di pianificazione territoriale attraverso il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.
4. La Provincia esercita le funzioni di pianificazione dei servizi di trasporto e di mobilità in ambito provinciale, quelle di autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale.

5. La Provincia, consapevole della necessità di perseguire lo sviluppo sostenibile unitamente alle esigenze della crescita economica, promuove la migliore tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, naturali e paesaggistiche, come beni primari della collettività e delle generazioni future e persegue il contenimento del consumo del suolo.
6. La Provincia gestisce, con compiti di manutenzione e sviluppo, la propria rete della viabilità e garantisce la gestione dei principali collegamenti sovra comunali, provvedendo altresì alla regolazione della circolazione stradale a essa inerente.
7. La Provincia garantisce la gestione dell'edilizia scolastica ed esercita la funzione di programmazione della rete scolastica nel rispetto della programmazione regionale, individuando nella qualità del sistema integrato educativo scolastico il fattore fondamentale di sviluppo sociale, culturale e professionale della Collettività e operando, nell'ambito delle attribuzioni che le sono conferite, al fine di assicurare le condizioni più adeguate ed efficaci per lo svolgimento delle funzioni di istruzione e formazione.
8. La Provincia persegue la realizzazione delle pari opportunità contrastando tutte le discriminazioni in ambito occupazionale.

Articolo 12

Funzioni della Provincia d'intesa con i Comuni

1. La Provincia fornisce assistenza tecnica-amministrativa agli enti locali del territorio, esercitando in particolare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, Centrale Unica di Committenza, monitoraggio dei contratti di servizio, organizzazione di concorsi e procedure selettive, previa stipula di appositi accordi.
2. Essa, inoltre, nella sua funzione di raccolta e elaborazione dati, attraverso accordi e convenzioni con gli Enti Locali del territorio, svolge le relative attività, compresa quella di Ufficio Statistica nel territorio provinciale.
3. La Provincia stipula accordi, convenzioni, protocolli con i Comuni del territorio, singoli o associati, ai fini della organizzazione e gestione di servizi e funzioni, anche di sola competenza comunale, a titolo esemplificativo:
 - a) Progettazione e /o altri adempimenti che concorrono alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) Costituzione di uffici comuni con gli enti locali per l'utilizzo di fondi europei e per partecipazione a programmi e progetti comunitari;
 - c) Reclutamento, formazione e aggiornamento professionale di dirigenti e dipendenti;
 - d) Adempimenti relativi alla gestione dei rapporti di lavoro;
 - e) Organizzazione e funzionamento dell'ufficio per i procedimenti disciplinari;
 - f) Assistenza legale ai Comuni della Provincia;
 - g) Utilizzo della Polizia Provinciale in attuazione di protocolli di sicurezza;
 - h) Esercizio coordinato e omogeneo a livello territoriale delle attività in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.
 - i) Progettazione, sviluppo e gestione di sistemi informativi e piattaforme telematiche di supporto alla gestione amministrativa ed alla attuazione delle politiche comunali.
 - j) Assistenza sulle attività di competenza dei Servizi Finanziari degli Enti Locali.
4. La Provincia, altresì, sentita l'Assemblea dei Sindaci, può attribuire l'esercizio delle proprie funzioni ai Comuni, disciplinando, attraverso apposite convenzioni, la contestuale attribuzione di risorse umane e strumentali necessarie.

TITOLO IV

ORGANI DI GOVERNO

Articolo 13

Organi di Governo

1. Sono Organi di Governo della Provincia il Presidente, il Consiglio Provinciale e l'Assemblea dei Sindaci.

Articolo 14

Obblighi di astensione

1. Il Presidente della Provincia, i componenti del Consiglio e dell'Assemblea dei Sindaci devono astenersi dal prendere parte alla adozione, discussione e votazione dei provvedimenti riguardanti interessi propri o del coniuge o di parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una

correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado.

Capo I PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Articolo 15

Elezione del Presidente della Provincia e il suo Programma di Governo

1. Il Presidente della Provincia è eletto dai Sindaci e dai Consiglieri dei Comuni della provincia secondo le disposizioni dettate dalla legge e assume le funzioni al momento della proclamazione del risultato elettorale.
2. Il Programma di Governo del Presidente è il documento contenente le linee programmatiche riguardanti le azioni relative alle attività amministrative da realizzare e i progetti relativi a specifiche finalità da svolgere nel corso del mandato.
3. Ai fini di garantire la massima partecipazione alla definizione del Programma di Governo, copia del documento è depositata presso la Segreteria Generale almeno 10 giorni prima della seduta in cui il Consiglio ne deve prendere atto, dandone contestuale comunicazione ai Consiglieri Provinciali e ai Sindaci dei Comuni della provincia.
4. Ciascun Consigliere e ciascun Sindaco può presentare una sola proposta, anche se inerente più settori dell'Amministrazione, di modifica o integrazione del Programma depositato. Tale proposta, da redigersi in forma scritta, deve essere depositata presso la Segreteria Generale entro le 24 ore antecedenti l'inizio della seduta del Consiglio Provinciale.
5. Il Presidente ha facoltà di accogliere o meno, senza obbligo di motivazione, le proposte così presentate, sottoponendo al Consiglio il Programma eventualmente emendato, con espressa indicazione delle proposte accolte, ovvero il documento nella sua formulazione originaria, per la sua presa d'atto.
6. A seguito del rinnovo biennale del Consiglio Provinciale, il Presidente della Provincia procede all'aggiornamento del proprio Programma di Governo e lo presenta al Consiglio Provinciale neoeletto per la sua presa d'atto.

Articolo 16

Ruolo e Attribuzioni del Presidente della Provincia

1. Il Presidente della Provincia è l'Organo responsabile della Amministrazione, la rappresenta legalmente e ne assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo.
2. Il Presidente della Provincia sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, all'esecuzione degli atti, nonché all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate alla Provincia ed esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla Legge, dallo Statuto o dai Regolamenti.
3. Nell'esercizio delle competenze di cui ai commi precedenti, il Presidente, in particolare:
 - a) Nomina e revoca i Vicepresidenti e assegna deleghe ad altri Consiglieri secondo quanto stabilito dal successivo articolo 18;
 - b) Coordina, anche tramite l'emanazione di direttive politiche – amministrative, l'attività dei Consiglieri Delegati, i quali lo informano di ogni iniziativa che possa influire sull'attività dell'ente;
 - c) Svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi anche indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi della Provincia;
 - d) Promuove e resiste alle liti ed esercita il potere di conciliare e transigere nelle controversie riguardanti l'amministrazione;
 - e) Convoca e presiede il Consiglio Provinciale e l'Assemblea dei Sindaci, definendo l'ordine del giorno delle sedute;
 - f) Propone al Consiglio gli schemi di bilancio e di rendiconto e le relative variazioni;
 - g) Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio e di eventuali norme contenute nel Regolamento del Consiglio Provinciale, nomina, designa e revoca i rappresentanti della Provincia negli enti, aziende, consorzi, istituzioni, società e organismi partecipati, o comunque rispetto ai quali alla Provincia è conferito il potere di nomina nei rispettivi organi di direzione, deliberativi e di controllo;
 - h) Fatte salve le competenze del Consiglio Provinciale, stipula con altri enti convenzioni, intese, accordi o protocolli comunque denominati per lo svolgimento, in modo coordinato o associato, di funzioni e servizi ovvero per l'avvalimento di strutture della Provincia;
 - i) Nomina il Segretario Generale della Provincia, secondo le modalità stabilite dalla legge;

- l) Nomina, eventualmente, il Direttore Generale, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti;
 - m) Attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali interni ed esterni;
 - n) Approva gli Accordi di Programma;
 - o) Adotta tutti i regolamenti di organizzazione interna dell'Ente;
 - p) Approva il Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance;
 - q) Indice i referenda di competenza della Provincia.
4. Le competenze già attribuite alla Giunta Provinciale da leggi e altri atti normativi precedenti all'entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56, devono intendersi riferite al Presidente della Provincia quale Organo Esecutivo dell'Ente, fatte salve diverse disposizioni contenute nel presente Statuto.
 5. Il Presidente della Provincia, comunque, a sua discrezione, può sottoporre atti che rientrano nella sua competenza al parere preventivo non vincolante del Consiglio Provinciale.
 6. Il voto del Consiglio Provinciale contrario a una proposta del Presidente della Provincia non comporta le dimissioni dello stesso.

Articolo 17

Atti del Presidente della Provincia

1. Le decisioni del Presidente aventi natura provvedimento sono adottate nella forma di "Decreto".
2. I decreti, quali provvedimenti finali dei procedimenti amministrativi, sono adottati sulla base di proposte munite di tutti i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dalla legge, nonché del parere di legittimità del Segretario Generale.
3. Qualora il Presidente non intenda conformarsi ai pareri di cui al comma precedente deve darne adeguata motivazione nel testo del decreto.
4. I decreti del Presidente della Provincia sono pubblicati all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi e diventano esecutivi dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione, a meno che non siano dichiarati immediatamente eseguibili ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

Articolo 18

Vicepresidente e Consiglieri Delegati

1. Il Presidente della Provincia può nominare uno o due Vicepresidenti, scelti tra i Consiglieri Provinciali stabilendo le eventuali funzioni delegate e dandone immediata comunicazione al Consiglio Provinciale. Nel caso vengano nominati due Vicepresidenti, nell'atto di nomina deve essere indicato chi svolge le funzioni di vicario.
2. Il Presidente della Provincia, per favorire il buon andamento dell'azione amministrativa, può anche assegnare deleghe a uno o più Consiglieri Provinciali, dandone immediata comunicazione al Consiglio.
3. Il Vicepresidente vicario esercita le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento e decade dalla carica contestualmente alla elezione del nuovo Presidente della Provincia.
4. Ai Vicepresidenti e ai Consiglieri Delegati non sono attribuiti poteri decisionali, né gli stessi possono adottare atti a rilevanza esterna che restano di competenza del Presidente della Provincia e, per quanto riguarda gli atti di gestione, dei dirigenti.
5. I Vicepresidenti e i Consiglieri Delegati coadiuvano il Presidente della Provincia nella sua funzione di indirizzo e sovrintendenza. Hanno facoltà di proporre al Presidente l'adozione di Decreti nelle rispettive materie oggetto di delega e sulle proposte formulate relazionano al Presidente della Provincia.
6. Per la piena attuazione del principio di collegialità ed esclusivamente quale metodologia di lavoro finalizzata ad assicurare il regolare andamento dell'attività amministrativa, il Presidente può riunire i Consiglieri Delegati per l'esame delle proposte di decreto di cui al comma precedente. Alle riunioni partecipa anche il Segretario Generale e possono essere invitati i Dirigenti e/o i Responsabili dei Servizi interessati. Le riunioni suddette non sono pubbliche e il Presidente è l'unico Organo cui spetta la decisione finale in merito alla adozione del provvedimento.

Articolo 19

Dimissioni del Presidente della Provincia

1. Le dimissioni del Presidente della Provincia sono indirizzate al Consiglio Provinciale e diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione.

2. Il Segretario Generale comunica immediatamente al Prefetto, per i provvedimenti di competenza, l'avvenuta presentazione delle dimissioni o l'eventuale tempestiva revoca delle stesse da parte del Presidente della Provincia.

Articolo 20

Sostituzione del Presidente della Provincia

1. In caso d'impedimento permanente, dimissioni, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Presidente della Provincia, le funzioni di Presidente della Provincia, sono svolte dal Vicepresidente vicario sino all'elezione del nuovo Presidente della Provincia.

Capo II

CONSIGLIO PROVINCIALE

Articolo 21

Elezione, composizione e cessazione

1. Il Consiglio Provinciale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo della Provincia e contribuisce alla definizione delle linee programmatiche dell'Amministrazione, al loro adeguamento e alla loro verifica periodica.
2. Il Consiglio è composto dal Presidente della Provincia, che lo convoca e lo presiede, e dal numero di Consiglieri stabilito dalla legge.
3. Il funzionamento del Consiglio Provinciale e delle sue articolazioni interne è conformato ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, ed è disciplinato dalla legge, dal presente Statuto e da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta.
4. Le proposte da sottoporre alla approvazione del Consiglio Provinciale sono di norma preventivamente presentate a tutti i Consiglieri in apposite riunioni non pubbliche, in sede consultiva e istruttoria, ciò al fine di assicurare la maggiore e più costruttiva partecipazione dei Consiglieri all'attività amministrativa dell'Ente.
5. Le riunioni di cui al comma precedente sono convocate dal Presidente della Provincia di norma almeno sette giorni prima della seduta del Consiglio Provinciale con il contestuale invio di tutta la documentazione relativa ai singoli argomenti da trattare. Alle riunioni partecipano il Segretario Generale e i Dirigenti competenti per materia. Qualora sussistano fondate ragioni di urgenza il suddetto termine di sette giorni può essere ridotto fino a 24 ore.
6. In questa sede i Consiglieri, sulla base della documentazione fornita, della relazione del Presidente o del Consigliere Delegato, nonché delle relazioni del Segretario Generale e/o dei Dirigenti interessati, esprimono le loro valutazioni, nonché le loro proposte modificative e/o integrative sui singoli provvedimenti.
7. Le riunioni di cui ai precedenti commi 4, 5 e 6 sono convocate periodicamente dal Presidente anche in sede informativa su argomenti di interesse rilevante per il Territorio provinciale, oltre che sulla attività svolta.
8. Il Consiglio Provinciale, su richiesta di almeno tre Consiglieri, può deliberare l'istituzione di Commissioni incaricate di esperire indagini conoscitive, di studio e di accertamento su singole e specifiche problematiche il cui esito sarà rassegnato al Presidente della Provincia per la successiva presentazione al Consiglio Provinciale.
9. Per quanto attiene la disciplina delle sedute del Consiglio Provinciale, delle commissioni consiliari e della conferenza dei capigruppo il regolamento per il funzionamento del Consiglio introdurrà specifica disciplina coerente con l'attuale quadro normativo.

Articolo 22

Prima seduta del Consiglio Provinciale

1. La prima seduta del Consiglio dopo le elezioni è convocata dal Presidente della Provincia entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. Nella prima seduta, il Consiglio verifica immediatamente la condizione degli eletti e dichiara l'eventuale ineleggibilità o incompatibilità dei medesimi quando sussista una delle cause previste dalla legge, provvedendo alle relative sostituzioni.

3. I Consiglieri Provinciali, entro 90 giorni dalla convalida, sono tenuti a presentare la documentazione e le dichiarazioni richieste dalle leggi vigenti in adempimento ai principi di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo.

Articolo 23

Competenze del Consiglio Provinciale

1. Il Consiglio Provinciale è l'organo di indirizzo e controllo della Provincia ed esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e dal presente statuto. Svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi e secondo le modalità stabiliti nello statuto e nelle norme regolamentari. Indirizza l'attività dell'Ente alla trasparenza, alla legalità e alla pubblicità, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
2. Spetta al Consiglio Provinciale individuare e interpretare gli interessi generali della Comunità e stabilire, in relazione a essi, gli indirizzi per guidare e coordinare le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando poi sulle stesse il controllo politico-amministrativo al fine di assicurare che l'azione complessiva dell'ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e con il documento unico di programmazione.
3. In particolare, spetta al Consiglio Provinciale:
 - a) Proporre alla Assemblea dei Sindaci per la sua approvazione lo Statuto della Provincia di Brescia;
 - b) Approvare il Documento Unico di Programmazione (DUP);
 - c) Approvare, su proposta del Presidente della Provincia e previo parere obbligatorio e non vincolante della Assemblea dei Sindaci, il Bilancio con i relativi allegati;
 - d) Approvare, su proposta del Presidente della Provincia, le variazioni al bilancio e il Rendiconto della gestione;
 - e) Approvare gli indirizzi generali in materia di organizzazione degli uffici e servizi, i regolamenti, fatti salvi quelli di organizzazione che rientrano nella competenza del Presidente, gli atti di pianificazione e di programmazione, nonché ogni altro documento che la legge individui quale allegato ai predetti provvedimenti;
 - f) Approvare la stipulazione e l'eventuale rinegoziazione dei mutui, nonché tutti i provvedimenti in merito a aperture di credito ed emissione di prestiti obbligazionari, laddove non già espressamente previste negli atti succitati;
 - g) Approvare la disciplina generale delle tariffe relative all'utilizzazione di beni e servizi;
 - h) Approvare attraverso gli atti fondamentali o, qualora in essi non previste, le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - i) Approvare gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del Presidente, del Segretario Generale o di altri funzionari;
 - l) Approvare i provvedimenti di carattere generale relativi agli organismi partecipati, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza, ivi comprese le operazioni sul capitale sociale o fondo consortile e i ripianamenti delle perdite con e senza ricostituzione dei medesimi. Sono altresì compresi gli atti di alienazione, nonché il rapporto sul loro andamento gestionale;
 - m) Approvare la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti della Provincia presso enti, aziende e istituzioni;
 - n) Designare e nominare i rappresentanti della Provincia in altri enti, organismi per i quali la legge riserva la nomina al Consiglio;
 - o) Deliberare in merito al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio e spese di somma urgenza secondo quanto previsto dalle norme vigenti;
 - p) Approvare i provvedimenti di salvaguardia degli equilibri generali di bilancio e dello stato di attuazione dei programmi;
 - q) Approvare gli schemi di convenzione con gli Enti Locali singoli o associati, anche di carattere generale;
 - r) Esprimere i pareri richiesti dal Presidente della Provincia.

Articolo 24

Consiglieri Provinciali

1. I Consiglieri Provinciali curano gli interessi e promuovono lo sviluppo dell'intera Comunità senza vincolo di mandato.
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, presentate in forma scritta e indirizzate al Presidente della Provincia, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Fatti salvi i casi di scioglimento previsti dall'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Consiglio procede alla surrogazione dei Consiglieri dimissionari preferibilmente nella stessa seduta in cui si pronuncia la decadenza dalla carica e comunque entro e non oltre 10 giorni dalle dimissioni.
3. Ogni Consigliere è tenuto, salvo fondate ragioni di impedimento, a partecipare alle sedute del Consiglio. Il Consigliere che non interviene senza giustificato motivo ad almeno tre sedute consecutive decade dalla carica.
4. La decadenza può essere richiesta da uno o più Consiglieri e viene dichiarata dal Consiglio, previa contestazione e assegnazione di un termine di almeno dieci giorni per la presentazione di giustificazioni.
5. Le altre ipotesi di decadenza sono disciplinate dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, nonché dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 25

Diritti dei Consiglieri

1. I Consiglieri Provinciali hanno diritto:
 - a) Di ottenere, nell'esercizio della loro funzione di controllo, dagli uffici della Provincia, delle aziende e degli enti da essa dipendenti tutte le notizie e informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato, anche tramite la disponibilità di strumentazione informatica per l'accesso alle informazioni;
 - b) Di esercitare, anche singolarmente, l'iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio Provinciale;
 - c) Di presentare interrogazioni e mozioni, secondo le modalità e i tempi previsti dal regolamento.
2. Un quinto dei Consiglieri può richiedere che il Presidente della Provincia convochi, entro un termine non superiore a 20 giorni, il Consiglio Provinciale, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.

Capo III

ASSEMBLEA DEI SINDACI

Articolo 26

L'Assemblea dei Sindaci

1. L'Assemblea dei Sindaci è l'organo collegiale che svolge funzioni propositive, consultive e di controllo, composto da tutti i Sindaci dei Comuni compresi nel territorio della Provincia.
2. L'Assemblea dei Sindaci esplica le sue funzioni propositive mediante iniziativa sulle proposte di deliberazione di cui al successivo articolo 27, nonché con facoltà di inviare al Presidente della Provincia e al Consiglio Provinciale proprie proposte.
3. L'Assemblea dei Sindaci svolge funzioni consultive in relazione alla manifestazione del parere che essa è tenuta ad esprimere sugli schemi di bilancio predisposti dal Consiglio Provinciale, secondo le disposizioni di legge, nonché in relazione ad ogni oggetto di interesse della Provincia, su richiesta del Presidente della Provincia o del Consiglio Provinciale.
4. L'Assemblea dei Sindaci esplica funzioni deliberative in relazione alla approvazione dello Statuto della Provincia e alle sue successive modificazioni.
5. L'Assemblea dei Sindaci ha poteri propositivi sulle materie che interessano le funzioni della Provincia, in particolare quelle che l'ente esercita d'intesa con i Comuni e nell'ambito delle gestioni associate.
6. L'Assemblea dei Sindaci può essere convocata in specifiche sedute in cui dibattere le relazioni presentate dal Presidente della Provincia e dal Consiglio Provinciale, nelle quali far emergere specifici indirizzi, favorendo la più ampia pubblicità degli esiti del dibattito, sia rispetto agli amministratori dei Comuni, sia nei confronti dell'intera Comunità.

Articolo 27

Funzioni e competenze

1. L'Assemblea dei Sindaci adotta o respinge lo Statuto proposto dal Consiglio Provinciale con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella Provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.
2. L'Assemblea esprime il proprio parere obbligatorio ma non vincolante in merito all'approvazione, da parte del Consiglio Provinciale, degli Schemi di Bilancio di Previsione della Provincia con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella Provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.
3. L'Assemblea svolge anche funzioni consultive in relazione a ogni oggetto di interesse della Provincia, su richiesta del Presidente o della metà più uno dei componenti del Consiglio Provinciale.
4. Salvo che non sia espressamente previsto, i pareri forniti dall'Assemblea dei Sindaci non sono vincolanti.
5. Fatte salve le competenze della Assemblea e i relativi quorum ex lege di cui ai precedenti commi 1 e 2, per le altre deliberazioni e i pareri resi dalla stessa in sede di prima convocazione la riunione è valida qualora sia presente almeno un terzo dei Comuni che rappresentino la maggioranza della popolazione complessivamente residente.
6. Qualora non sia raggiunto il quorum di cui al comma precedente, la seduta si svolge in seconda convocazione, non prima che siano decorse ventiquattro ore dalla prima, ed è necessaria la presenza di almeno un quarto dei Comuni che rappresentino almeno un quarto della popolazione complessivamente residente nella Provincia.
7. Sono fatte salve diverse maggioranze, sia strutturali, sia deliberative, laddove espressamente previste.
8. Al fine di esercitare la loro funzione di controllo i componenti l'Assemblea godono delle stesse prerogative dei Consiglieri Provinciali in materia di accesso agli atti amministrativi della Provincia.
9. L'Assemblea dei Sindaci è convocata tramite pec almeno sette giorni prima della seduta ed è presieduta dal Presidente della Provincia, che ne fissa l'ordine del giorno. Le sedute dell'Assemblea possono essere svolte anche in modalità telematica.
10. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei suoi componenti o due quinti dei componenti il Consiglio Provinciale, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
11. Alla Assemblea possono partecipare gli Assessori o i Consiglieri Comunali delegati dal Sindaco in caso di suo impedimento.
12. L'Assemblea dei Sindaci approva il regolamento che disciplina il proprio funzionamento.
13. In attesa dell'avvenuta approvazione del regolamento di cui sopra, la disciplina dei lavori dell'Assemblea è regolata, per quanto compatibile, dal regolamento sul funzionamento del Consiglio e dal regolamento per lo svolgimento in modalità telematica del Consiglio provinciale.

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Articolo 28

Criteri generali in materia di organizzazione degli uffici

1. Gli uffici e i servizi della Provincia sono organizzati secondo le modalità stabilite dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Provincia sulla base di criteri generali e indirizzi deliberati dal Consiglio Provinciale.
2. Nell'organizzazione degli uffici e dei servizi, la Provincia persegue obiettivi di coordinamento, responsabilità, efficienza, efficacia, contenimento dei costi, flessibilità, valorizzazione delle professionalità, promozione delle pari opportunità e rispetto delle relazioni sindacali.

Articolo 29

Segretario Generale e Direttore Generale della Provincia

1. Il Presidente nomina il Segretario Generale della Provincia il quale assicura la conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti, svolge compiti di collaborazione e di assistenza giuridica e amministrativa agli Organi della Provincia, cura la verbalizzazione delle sedute del Consiglio Provinciale e dell'Assemblea dei Sindaci, esprime il proprio parere, sotto il profilo della legittimità, sulle proposte di decreto del Presidente e di deliberazione da sottoporre al Consiglio e all'Assemblea dei Sindaci, roga i contratti nell'interesse della Provincia e svolge gli ulteriori compiti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti o conferitigli dal Presidente della Provincia.

2. Il Presidente della Provincia può altresì nominare il Direttore Generale secondo quanto previsto in materia dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dandone informazione al Consiglio Provinciale.

Articolo 30
Vice Segretario Generale

1. La Provincia ha un Vice Segretario Generale, proprio dipendente, dirigente, nominato dal Presidente della Provincia, con l'incarico di svolgere le funzioni vicarie del Segretario Generale, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento anche temporaneo.

Articolo 31
Dirigenti

1. Ai dirigenti della Provincia spetta la direzione degli uffici e dei servizi attraverso la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica dei medesimi. A tale fine essi dispongono di autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse professionali, finanziarie e strumentali affidate, nel rispetto delle direttive impartite dal Presidente della Provincia.
2. I dirigenti adottano i provvedimenti di propria competenza che impegnano l'amministrazione verso l'esterno nel rispetto dei principi d'imparzialità e buona amministrazione e, in relazione ai medesimi, sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi assegnati dall'Ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.
3. Il Presidente della Provincia provvede, con proprio atto, ad attribuire e definire gli incarichi dirigenziali al personale di ruolo o a tempo determinato, tenendo conto della natura e dei programmi da realizzare, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, nonché della preparazione tecnica e capacità di gestione dello stesso, valutate anche sulla scorta dei risultati conseguiti in precedenza.
4. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce i criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali, nonché per la costituzione di rapporti dirigenziali a tempo determinato, nel rispetto delle norme di legge vigenti.

Articolo 32
Contabilità e bilancio

1. L'ordinamento finanziario e contabile della Provincia è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 33
Modifiche allo Statuto

1. Le modifiche al presente Statuto sono approvate dall'Assemblea dei Sindaci con le medesime modalità e maggioranze previste per la sua prima adozione.

Articolo 34
Entrata in vigore

1. Lo Statuto è pubblicato, nelle forme di legge, sul Sito Ufficiale della Provincia ed entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione.
2. Lo Statuto, inoltre, è trasmesso alla Regione Lombardia per la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale e viene inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'Interno.